

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding, Civilretten — Danimarca) — FOA, che agisce per conto di Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune

(Causa C-354/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamento — Motivo — Obesità del lavoratore — Principio generale di non discriminazione in ragione dell'obesità — Insussistenza — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap — Sussistenza di un «handicap»)

(2015/C 065/09)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Kolding, Civilretten

Parti

Ricorrente: FOA, che agisce per conto di Karsten Kaltoft

Convenuta: Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune

Dispositivo

- 1) *Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non sancisce alcun principio generale di non discriminazione a motivo dell'obesità, in quanto tale, per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro.*
- 2) *La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un «handicap», ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori. È compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale.*

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-364/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/44/CE — Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Attivazione partenogenetica di ovociti — Produzione di cellule staminali embrionali umane — Brevettabilità — Esclusione delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» — Nozioni di «embrione umano» e di «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano»)

(2015/C 065/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: International Stem Cell Corporation

Convenuto: Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Amtsgericht Düsseldorf e dall'Amtsgericht Karlsruhe — Germania) — Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13)

(Cause riunite C-400/13 e C-408/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione in materia civile — Regolamento n. 4/2009 — Articolo 3 — Competenza a pronunciarsi su un ricorso relativo ad un'obbligazione alimentare nei confronti di una persona domiciliata in un altro Stato membro — Normativa nazionale che istituisce una concentrazione delle competenze)

(2015/C 065/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Sophia Marie Nicole Sanders rappresentata da Marianne Sanders (C-400/13), Barbara Huber (C-408/13)

Convenuti: David Verhaegen (C-400/13), Manfred Huber (C-408/13)

Dispositivo

L'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale istituisca una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d'appello, salvo che tale disciplina contribuisca a realizzare l'obiettivo di una corretta amministrazione della giustizia e tuteli l'interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo il recupero effettivo di tali crediti, ciò che tuttavia spetta ai giudici del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.